



# CITTA' DI LEGNAGO

AMBIENTE - ESPROPRI  
Via XX Settembre 29 - 37045 Legnago (Verona)

Reg. Ord. n.232 del 16/09/2024

Protocollo apposto in modalità informatica

## ORDINANZA SINDACALE

**OGGETTO: TAGLIO RAMI E ALBERI IN AREE DI PROPRIETA' PRIVATE ADIACENTI ALLA SEDE FERROVIARIA RICADENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LEGNAGO IN APPLICAZIONE D.P.R. N. 753/80.**

### **IL SINDACO**

Premesso che:

**- l'art. 52 del DPR n.753 dell' 11 luglio 1980**, dispone che:

*"Lungo i tracciati delle ferrovie e' vietato far crescere piante o siepi ed erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni in genere ad una distanza minore di metri sei dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale. Tale misura dovrà, occorrendo, essere aumentata in modo che le anzidette piante od opere non si trovino mai a distanza minore di metri due dal ciglio degli sterri o dal piede dei rilevati. Le distanze potranno essere diminuite di un metro per le siepi, muriccioli di cinta e steccati di altezza non maggiore di metri 1,50. Gli alberi per i quali e' previsto il raggiungimento di un'altezza massima superiore a metri quattro non potranno essere piantati ad una distanza dalla più vicina rotaia minore della misura dell'altezzamassima raggiungibile aumentata di metri due. Nel caso che il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o in rilevato, tale distanza dovrà essere calcolata, rispettivamente, dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato. A richiesta del competente ufficio lavori compartimentale delle F.S., per le Ferrovie dello Stato, o del competente ufficio della M.C.T.C., su proposta delle aziende esercenti, per le ferrovie in concessione, le dette distanze debbono essere accresciute in misura conveniente per rendere libera la visuale necessaria per la sicurezza della circolazione nei tratti curvilinei... omissis...";*

**- l'art. 55 del DPR n.753 dell' 11 luglio 1980** prevede che:

*"I terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinati a bosco ad una distanza minore di metri cinquanta dalla più vicina rotaia, da misurarsi in proiezione orizzontale.";*

**Vista** la nota di RFI spa - Rete Ferroviaria Italiana - Gruppo Ferrovie dello Stato, del 9 settembre 2024, prot. n. 40717, con la quale ribadisce le prescrizioni normative sopra riportate e invita le amministrazioni comunali all'adozione di provvedimenti tesi ad evitare le possibili interferenze della vegetazione con l'infrastruttura e rischi per la pubblica incolumità e l'esercizio del pubblico servizio ferroviario;

**Considerati** i rischi di:

- possibile caduta di alberi (o parti di essi), soprattutto di alto fusto, che non rientrando nei limiti di distanza previsti dal DPR n. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente interferenze e pericolo per la circolazione ferroviaria;
- incendio delle aree adiacenti la sede ferroviaria, che può determinare interferenza alla circolazione ferroviaria, e possibile propagazione di incendio, qualora proveniente dalla sede dell'infrastruttura, ad aree più vaste;

**Ritenuto** opportuno richiamare l'attenzione dei titolari delle proprietà private limitrofe alla sede ferroviaria, relativamente alle disposizioni normative sopra richiamate;

**Visto** l'art. 54, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e riconosciuta l'urgenza di provvedere in merito;

**Visto** l'art. 25 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, che stabilisce la sostituzione del Dirigente del Settore Tecnico, in caso di assenza o impedimento, da parte del Dirigente del Settore Amministrativo;

## **ORDINA**

a tutti i proprietari dei terreni limitrofi alla sede ferroviaria ricadente nel territorio del Comune di Legnago, ciascuno per la particella catastale di competenza, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per la caduta alberi e pericolo incendio e loro propagazione, come descritti agli artt. 52 e 55 del DPR n. 753/80, entro 30 giorni, dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per la circolazione dei treni.

## **STABILISCE**

di attuare un intervento diretto sulle aree di competenza comunale, quali terreni e/o scarpate, parchi e/o giardini pubblici, limitrofe alla rete ferroviaria, di competenza del Settore 3°- Servizio "Manutenzione del verde pubblico"

## **DISPONE**

- che all'esecuzione e alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provveda il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito web del Comune;
- che la presente ordinanza venga trasmessa a tutte le forze dell'ordine operanti sul territorio ed alla Società RFI- Gruppo Ferrovie dello Stato;
- che la presente ordinanza venga divulgata, a cura dei messi comunali, mediante e resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione nei profilisocial, media ufficiali, al fine di garantirne la migliore divulgazione.

## **AVVERTE**

che l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi degli artt. 38 e 63 del DPR 753/80 e s.m.i., salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento è esecutivo a partire dal giorno della sua pubblicazione all'Albo pretorio.

Le forze dell'Ordine, ciascuna per quanto di competenza, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

## INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

che l'ing. Giacomo Masiero (Dirigente del 3° settore Lavori Pubblici, Urbanistica e Ambiente, come da decreto sindacale n. 9148 del 25 febbraio 2022, prorogato con decreto sindacale prot. n. 29831 del 25 giugno 2024), attesta la conformità del presente provvedimento alla legislazione statale e regionale ed, ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, individua quale Ufficio competente del procedimento l'Ufficio Ambiente e che presso tale ufficio potranno essere visionati tutti gli atti relativi al procedimento: Ufficio Tecnico via XX settembre, 29 Legnago (VR).

Legnago, li 16/09/2024

IL SINDACO  
F.to Paolo Longhi